SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

N. 2295

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori ABRAMONTE e CAMPO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 NOVEMBRE 1995

Istituzione dei corsi di formazione per il personale docente non di ruolo

---

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1700)

ONOREVOLI SENATORI. - La società italiana attraversa oggi una crisi che, oltre ad essere economica, investe il campo sociale e culturale. Crisi che colpisce particolarmente i cittadini più giovani, perchè più vulnerabili, i quali assieme alla caduta dei valori vedono sempre più compromesso il loro futuro in termini di realizzazione personale e di inserimento nell'ambito lavorativo-produttivo. È necessario, di fronte a questa situazione, ritrovare la via e gli strumenti tali da ridare slancio e fiducia nella partecipazione, liberare l'occlusione di quei settori lavorativi che richiedono una maggiore specializzazione e formazione. Gli itinerari già percorsi non sembrano poter sopperire alle nuove istanze della società odierna e quindi diventa sempre più urgente indicare rinnovate proposte che rispettino i mutamenti in atto in una prospettiva globale.

L'educazione e la formazione sono diritti civili e, in quanto tali, devono essere garantiti dallo Stato; una garanzia che serva a rinsaldare il processo democratico, a rimuovere i cittadini da situazioni di passività, indifferenza, rassegnazione, a colmare il solco tra istituti rappresentativi e partecipazione popolare, tra delega e autogestione.

La scuola, e in essa la classe docente, in questo processo di rinnovamento culturale assume una rilevanza qualitativa insostituibile. Non può essere più consentito che la professione docente sia ritenuta «rifugio» per coloro i quali non trovano sbocchi professionali consoni alle proprie tendenze e aspirazioni. Il ruolo dell'insegnante nella formazione globale dei giovani è prioritario e se non partiamo da questa considerazione non usciremo dal circolo vizioso in cui si trova il processo di sviluppo civile e democratico del nostro Paese. Potremo ripianare il *deficit* pubblico, riformare le nostre istituzioni ma non avremo dato al cittadino la possibilità di riappropriarsi dell'auto consapevolezza di essere soggetto attivo nella storia e nella società, nonchè nella gestione della cosa pubblica. È necessario che gli educatori abbiano gli strumenti idonei per insegnare. Strumenti che non vengono offerti da un fortuito concorso, ma da un corso di formazione post-laurea che prepari all'insegnamento, preveda un tirocinio nella scuola e dia sufficienti cognizioni di pedagogia e di ordinamento scolastico. Pertanto con il presente disegno di legge si propone l'istituzione dei corsi di formazione per il personale docente non di ruolo e per quanti dopo l'università sentono di impegnarsi nella scuola medesima.

Il disegno di legge propone la modifica del comma 1 dell'articolo 1 della legge 20 maggio 1982, n.270, istituendo dei corsi annuali per la formazione post-laurea degli insegnanti (articolo 1 e articolo 2).

L'articolo 3 stabilisce che il Ministro della pubblica istruzione predisponga i programmi dei corsi per il conseguimento di una preparazione professionale, che abbia come base l'approfondimento metodologico e il tirocinio nella scuola. I programmi potranno essere modificati ogni cinque anni, sulla base di verifiche.

L'articolo 4 definisce le prove finali dei corsi e l'istituzione dell'albo dei formatori della scuola. Detta i criteri per la composizione della *équipe*-docenti dei corsi.

Il presente disegno di legge trova eventuale copertura finanziaria nel capitolo di bilancio relativo alla formazione del personale della pubblica istruzione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 1 della legge 20 maggio 1982, n.270, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

«1. L'accesso ai ruoli del personale docente avviene mediante concorsi per esami e per le scuole e per le classi di concorso per le quali sia prescritto, mediante conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento. I concorsi consistono nello svolgimento delle prove dei corsi di formazione annuale istituiti dal Ministero della pubblica istruzione di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. Le prove scritte e orali dei concorsi hanno anche funzione di esame di abilitazione per i candidati che ne siano sprovvisti.»;

b) il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Coloro i quali superano il concorso conseguono l'abilitazione all'insegnamento e, nei limiti dei posti a cattedra disponibili, sono nominati in ruolo.»;

c) il terzo comma è abrogato;

d) il quarto comma è sostituito dal seguente: «Sono ammessi ai concorsi tutti coloro che abbiano frequentato il corso di formazione annuale per il conseguimento della abilitazione all'insegnamento e coloro che abbiano già ottenuto il titolo di abilitazione per la stessa classe».

Art. 2.

1. Ai fini della attuazione della legge 19 novembre 1990, n. 341, e successive modificazioni, il Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro dell'uni-

versità e la ricerca scientifica è tenuto ad istituire, a decorrere dall'anno scolastico 1995/1996, i corsi di formazione della durata di un anno per il personale docente non di ruolo.

Art. 3.

1. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, con proprio decreto, approva i programmi dei corsi di cui all'articolo 2. Questi devono comprendere discipline finalizzate alla preparazione professionale con riferimento alle scienze dell'educazione, all'approfondimento metodologico e didattico nonchè le attività di tirocinio didattico.

2. I programmi sono modificabili ogni cinque anni con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sulla base delle verifiche predisposte dagli ispettori tecnici, dalle acquisizioni provenienti dalle esperienze educative, dalle proposte avanzate dalle associazioni professionali.

Art. 4.

1. Con propria ordinanza, il Ministro della pubblica istruzione impartisce le disposizioni generali per l'organizzazione dei corsi di cui all'articolo 2. Per la docenza in tali corsi saranno costituite *équipe* in cui concorrono diverse figure professionali provenienti dalla scuola e dall'università. Il Ministro della pubblica istruzione dopo aver definito finalità e modalità per l'attuazione dei corsi, istituisce un apposito albo nazionale dei formatori scolastici, fissando i requisiti necessari per accedervi e le condizioni che determinano la decadenza da esso. L'albo è formato tenendo conto anche dei titoli di studio e degli eventuali titoli accademici, scientifici e professionali nonchè, per gli insegnamenti di natura artistico-professionale, anche dei titoli professionali.

2. Al termine dei corsi di cui all'articolo 2, i partecipanti sono valutati da una commissione giudicatrice mediante prove che vertono su argomenti attinenti alle funzioni del docente, in base al programma svolto al corso.

3. L'esito finale del concorso per i partecipanti sarà determinato dalla valutazione di:

a) un elaborato individuale prodotto durante il periodo del tirocinio;

b) una prova scritta;

c) una prova orale sul programma svolto al corso.

Art. 5.

1. Alle spese derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede a carico dei capitoli dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione relativi alla formazione del personale.

Art. 6.

1. Sono abrogate tutte le norme incompatibili con la presente legge.